

**REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE.
CRITERI DI VALUTAZIONE UNIFICATI
E AMBITI DI APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE**
(modificato con delibera consiliare n. 14 del 31.3.2007)

**PARTE PRIMA
CRITERI GENERALI**

capo I - finalità ed ambiti di applicazione

- art. 1 – oggetto del regolamento
- art. 2 – ambiti di applicazione

capo II - indicatore della situazione economica

- art. 3 – disposizioni generali
- art. 4 – criteri per la determinazione della situazione economica
- art. 5 – definizione e calcolo del reddito
- art. 6 – definizione e calcolo del patrimonio
- art. 7 – coefficiente del nucleo familiare

capo III –accesso ai servizi

- art. 8 – modalità di presentazione della domanda
- art. 9 – parenti tenuti agli alimenti

**PARTE SECONDA
SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA'
DEI SOGGETTI**

*capo IV - sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti in stato di bisogno -
minimo vitale*

- art. 10 – definizione
- art. 11 – caratteristiche degli interventi
- art. 12 – destinatari

capo V – assistenza domiciliare

- art. 13 - definizione
- art. 14 – partecipazione dell'utente al costo del servizio

capo VI – telesoccorso

- art. 15 – finalità del servizio e destinatari

art. 16 – partecipazione dell’utente al costo del servizio

capo VII –trasporto agevolato per i portatori di handicap

art. 17 - finalista del servizio e destinatari

art. 18 - partecipazione dell’utente al costo del servizio

capo VIII

integrazione rette di ricovero presso r.s.a.

art. 19- definizione e disposizioni generali

art. 20- partecipazione del comune al costo del servizio

art. 21 – recupero del credito

PARTE TERZA

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE

capo IX

servizi parascolastici

art. 22 – definizione

art. 23 – partecipazione dell’utente al costo del servizio

art. 24 – tutela dei minori e del diritto allo studio

capo X

asilo nido

art. 25 – definizione

art. 26 – tutela dei minori

capo XI – controlli

art. 27 – modalità di controllo delle dichiarazioni

capo XII – disposizioni diverse

art. 28 – assistenza in casi particolari

art. 29 – utilizzo dei dati personali

art. 30 - decorrenza

PARTE PRIMA – CRITERI GENERALI

capo I

finalità ed ambiti di applicazione

art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività e gli interventi che il Comune di Gamboldè esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art. 13 del D. Lgs. 267/2000, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione, nel rispetto del principio di pari dignità sociale. Il regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al Dlgs del 3 maggio 2000 n. 130, DPCM 242 del 4.4.2001 e DPCM 18 maggio 2001.

Nel caso di modifiche alla normativa citata, le modifiche si intendono integralmente accolte.

art. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano negli ambiti di seguito specificati e, comunque, sono estese dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale:

1. Sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti in stato di bisogno - Minimo vitale
2. S.A.D. - Servizio Assistenza Domiciliare e Pasti a Domicilio
3. Telesoccorso
4. Trasporto agevolato per portatori di handicap
5. Integrazione rette di ricovero presso Residenze Sanitarie Assistenziali e per Disabili
6. Riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi:
 - frequenza asili-nido per bimbi fino a 3 anni;
 - trasporti scolastici per alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori
 - servizio di mensa per bambini delle scuole materne, elementari, medie
 - servizi di pre-post scuola

capo II

indicatore della situazione economica

art. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

Gli elementi necessari per l'applicazione dell'ISEE, configurati dalla normativa richiamata all'art. 1, comma 2 del presente regolamento e dalle successive modificazioni della stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all'accesso a servizi e a prestazioni sociali agevolate.

Per ogni ambito di applicazione dell'Isee, la Giunta comunale delibera annualmente la quota posta a carico degli utenti o la percentuale di compartecipazione del Comune al costo dei servizi, con riferimento alle diverse fasce ISEE.

Per gli interventi previsti nell'ambito del "minimo vitale", di cui al capo IV del presente regolamento, la soglia ISEE del nucleo familiare viene fissata annualmente mediante delibera di giunta.

I contributi e le agevolazioni concesse dal Comune dovranno comunque essere compatibili con le disponibilità di bilancio ed avere assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Il presente regolamento trova applicazione negli ambiti sociali e scolastici disciplinati da precedenti disposizioni comunali.

art. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto, alla data di presentazione della richiesta, da:

- il richiedente la prestazione agevolata
- i componenti la famiglia anagrafica
- i soggetti considerati a carico ai fini dell'IRPEF, così come definiti dalla normativa vigente

secondo quanto previsto dal DPCM 242/2001. Nel caso quest'ultimo provvedimento venga modificato, si ritiene che le modifiche sono integralmente accolte.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente si ottiene sommando il **reddito** del nucleo familiare al **patrimonio** del nucleo familiare e rapportando l'importo così ottenuto al **coefficiente** corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare stesso, così come definito nella scala di equivalenza di cui al D.Lgs 109/98 e successive modifiche:

$$\text{ISEE} = (\text{REDDITO} + \text{PATRIMONIO}) / \text{COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE}$$

art. 5 – DEFINIZIONE E CALCOLO DEL REDDITO

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

a) reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo, compresi i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera, a cui si aggiungono, per i soli imprenditori agricoli, i proventi agrari da dichiarazione IRAP.

In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, si farà riferimento all'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali.

b) reddito figurativo del patrimonio mobiliare calcolato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo da intendersi come specificato all'art.3 del D.P.C.M. 221/99.

Per chi risiede in abitazione locata, dalla suddetta somma si detrae il canone annuo, fino a concorrenza e per un massimo di €5164,57 (pari a £ 10 milioni), previa dichiarazione degli estremi del contratto d'affitto registrato da parte dell'interessato.

art. 6 – DEFINIZIONE E CALCOLO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

- a) patrimonio immobiliare costituito dal valore di Fabbricati, Terreni Edificabili e Terreni Agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare, così come definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione al netto dell'ammontare di eventuali debiti residui, alla stessa data, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili
- b) Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà è possibile detrarre, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore catastale della casa di abitazione nel limite di € 51.645,69 (pari a £ 100 milioni). Questa detrazione è alternativa a quella per i canoni di locazione di cui all'art. 5.
- c) patrimonio mobiliare costituito dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione (come definito all'art. 3, commi 2,3,4, del D.P.C.M. 221/99).

Al patrimonio mobiliare così calcolato si applica la franchigia di €15.493,71 (pari a £ 30 milioni). Alla complessiva situazione patrimoniale si applica lo specifico coefficiente del 20%:

**INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE = [PATRIMONIO IMMOBILIARE
+ (PATRIMONIO MOBILIARE – FRANCHIGIA)] x 0,20**

art. 7 – COEFFICIENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

Qualora l'individuo che richiede la prestazione sociale agevolata appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare secondo la scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs. 109/98, così come modificata dalle successive disposizioni di legge.

SCALA DI EQUIVALENZA

n. componenti il nucleo parametri

1. 1.00
2. 1.57
3. 2.04
4. 2.46
5. 2.85

Parametri aggiuntivi:

+ 0.35 per ogni ulteriore componente

+ 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

+ 0.5 per ogni componente con handicap permanente riconosciuto (art. 3, comma 3. Legge n.104/92) o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa (in cui vanno ricompresi gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 1° alla 5°).

+ 0.2 presenza di figli minori e di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi l'anno.

*capo III
accesso ai servizi*

art. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento va presentata al Comune di Gamboldò corredata da una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, resa ai sensi delle disposizioni di legge emanate in materia.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, verrà messo a disposizione dagli uffici.

Il richiedente dovrà dichiarare, inoltre, l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare secondo quanto previsto dal DPCM 242/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, di eseguire visite domiciliari allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto e di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza e con altri uffici preposti per l'effettuazione dei controlli.

I controlli sulle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio di dati e informazioni con altre pubbliche amministrazioni. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi, secondo quanto previsto dall'art. 27.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e/o Organizzazioni del Volontariato.

art. 9 – PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte, anche in parte, alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta che siano in grado di intervenire economicamente in favore dell'interessato, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti sarà calcolata come specificato all'art. 4 e seguenti del presente regolamento.

Qualora i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti obbligati, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato, ferme restando la normativa e ogni disposizione di legge riferita a soggetti che presentino handicap grave e permanente e secondo quanto previsto dal DPCM 14 febbraio 2001 in materia di Sistema Integrato di Interventi Assistenziali Socio-Sanitari.

PARTE SECONDA

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI

capo IV

Sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti in stato di bisogno - Minimo vitale

art. 10 – DEFINIZIONE

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

La Giunta annualmente decide quale importo ISEE assumere a indicazione del "minimo vitale".

art. 11 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Il Comune di Gambolò attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al mantenimento di se stesse e dei figli a proprio carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio la Giunta Comunale può concedere, a coloro i quali dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale di cui all'art. 10 del presente regolamento, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a. "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante il pagamento diretto da parte del Comune o il rimborso al richiedente di spese

ineludibili sostenute per medicinali e ticket, gas, luce, acqua, affitto, vitto o di altre spese straordinarie impreviste e non differibili, debitamente documentate

- b. "ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare e momentaneo stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuto a cause straordinarie mediante l'elargizione di contributo

Dell'ausilio finanziario di cui al punto b) potranno beneficiare anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

Per gli stessi la Giunta Comunale potrà prevedere un piano di rientro di quanto erogato a titolo di anticipo, nel momento in cui le condizioni di difficoltà economiche degli interessati cessino di sussistere.

art. 12 – DESTINATARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Gambolò.

I soggetti che si trovino di passaggio nel Comune possono beneficiare degli aiuti comunali aventi il solo scopo di consentire loro di raggiungere il Comune di residenza, cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico di cui al "minimo vitale" occorre rientrare nelle condizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento, fatto salvo che per l'ausilio finanziario.

capo V assistenza domiciliare

art. 13 – DEFINIZIONE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è inteso come un insieme di prestazioni socio-assistenziali di tipo non sanitario rivolte ad anziani ultrasessantacinquenni, handicappati e inabili con lo scopo di favorire l'autonomia residua della persona, impedendone l'isolamento sociale, prevenendo il suo eventuale ricovero in istituto e consentendole di rimanere nel proprio ambito locale e familiare.

Lo svolgimento del servizio è disciplinato da apposito regolamento. Comunque al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

1. promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
2. cura della persona e dell'abitazione;
3. preparazione dei pasti;
4. fornitura a domicilio di pasto già pronto
5. disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
6. quant'altro si convenga necessario fra gli operatori e le richieste dell'anziano assistito.

L'ammissione al S.A.D. è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

art. 14 – PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il Comune determina la partecipazione al costo dei servizi in base alla situazione economica equivalente dei soggetti che beneficiano del Servizio di Assistenza Domiciliare (assistenza alla persona e/o pasti a domicilio), definita ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento. Il valore della partecipazione al costo dei servizi viene decisa annualmente mediante delibera della Giunta Comunale.

Con scadenza annuale il Comune verifica le condizioni reddituali degli utenti acquisendo a tal fine tutta la documentazione necessaria per la determinazione della partecipazione alla spesa.

Ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento il Comune può convocare i parenti tenuti agli alimenti e calcolare l'incidenza di partecipazione al costo del servizio tenendo presente l'ISEE di questi ultimi, sui quali si rivale per il pagamento di detta quota di partecipazione.

Resta in facoltà del Comune stabilire un abbattimento o un incremento percentuale sulle quote a carico dell'utenza nella misura fino al 30% secondo le esigenze di bilancio.

capo VI telesoccorso

art. 15 – FINALITA' DEL SERVIZIO E DESTINATARI

Per assicurare in caso di necessità un soccorso immediato all'anziano che vive solo o che trascorre solo la maggior parte del suo tempo in quanto i familiari sono impegnati fuori casa, il Comune interviene a favore dei cittadini anziani residenti con il Servizio di Telesoccorso.

L'ammissione dell'utente al servizio viene disposta ai sensi del vigente regolamento per il telesoccorso, ed è comunque prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

art. 16 – PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il Comune, vista la valenza sociale del servizio di telesoccorso, non richiede alcuna partecipazione dell'utente ai costi del servizio.

capo VII Trasporto agevolato per portatori di handicap

art. 17 – FINALITÀ DEL SERVIZIO E DESTINATARI

Lo svolgimento del servizio è disciplinato da apposito regolamento. Il Comune interviene assicurando le prestazioni di trasporto presso strutture e centri socio-educativi.

art. 18 – PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO

La Giunta Comunale fissa annualmente le tariffe per l'utilizzo del servizio di trasporto disabili.

capo VIII integrazione rette di ricovero presso r.s.a. e r.s.h.

art. 19 – DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano o del disabile inserito in struttura protetta R.S.A o R.S.H. si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di soggetti ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali o strutture di lungodegenza per i portatori di handicap.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'assistito, i parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e anche la rete familiare e parentale dell'assistito non siano in grado di pagare interamente la retta per la permanenza nella struttura ospitante.

Per poter beneficiare dell'integrazione delle rette, l'assistito o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale di cui agli art. 4 e seguenti del presente regolamento.

Nella domanda andranno indicati gli importi della retta da pagare (allegando un'attestazione rilasciata dalla struttura frequentata), dell'integrazione richiesta al Comune nonché il periodo cui l'integrazione si riferisce. L'interessato potrà richiedere la conservazione di un'adeguata quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore autonomia personale.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale dovranno essere fatte le opportune valutazioni sulla possibilità di utilizzo dell'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'interessato, effettuando sullo stesso impegni corrispondenti a quanto necessario per pagare le intere rette di cui sopra e sino a concorrenza del valore dell'immobile.

In caso di decesso dell'anziano il Comune si riserva di recuperare dagli eredi quanto necessario, sino a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso.

art. 20 – PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL COSTO DELLE RETTE

Il Comune può prevedere gli eventuali interventi economici di cui al precedente articolo in base all'ISEE conseguito dal nucleo familiare dell'assistito, riservandosi di richiederlo anche ai parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile ed eventualmente alla rete familiare che chiede l'inserimento dell'assistito nella struttura.

La percentuale dell'intervento del Comune sul costo della retta viene decisa annualmente mediante delibera della Giunta Comunale.

Qualora l'utente solo senza coniuge o figli sia proprietario di beni immobili o di altri beni di cui ne beneficerebbero mortis causa anche la categoria dei discendenti non ricompresi tra i tenuti agli alimenti, o questi si impegneranno a contribuire in proprio all'integrazione del costo retta, oppure l'Amministrazione Comunale potrà chiedere all'erede il pagamento dell'intera retta con diritto di rivalsa.

Per le finalità di cui al presente articolo, stanti la peculiarità del servizio e la diversa tipologia dei soggetti ricoverati presso R.S.A. e R.S.H. il Comune, pur applicando i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente, si riserva di valutare le effettive entrate economiche di cui il richiedente può disporre, e quindi di disporre un intervento più favorevole per l'assistito, nei limiti limite dello stanziamento di bilancio.

art. 21 – RECUPERO DEL CREDITO

Al fine di garantire il rimborso delle somme anticipate dal Comune per i servizi sociali di cui all'articolo precedente l'Amministrazione Comunale può intraprendere specifici atti nei confronti delle persone per cui si rende necessario un intervento di aiuto e/o di sostegno nel caso in cui posseggano beni mobili ed immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese stesse.

Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente:

- a. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a €5.164,57;
 - b. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - c. l'alienazione consensuale dei beni immobili dell'assistito (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per gli interventi effettuati.
- Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

PARTE TERZA

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE

capo IX

servizi parascolastici

art. 22 – DEFINIZIONE

I servizi parascolastici di mensa, trasporto alunni, pre-post scuola vengono erogati dal Comune su richiesta degli interessati. Le tariffe vengono determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

art. 23 – PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEI SERVIZI

Tenuto conto che le tariffe dei servizi in oggetto non coprono il costo dei servizi erogati, il Comune di Gambolò, sulla base dell'ISEE del nucleo familiare calcolato secondo quanto disposto dall'art. 4 e seguenti del presente regolamento, delibera annualmente mediante provvedimento della Giunta Comunale le condizioni per garantire l'esenzione dal pagamento delle tariffe.

art. 24 – TUTELA DEI MINORI E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Limitatamente a gravi casi di difficoltà/indigenza sociale, e per garantire il diritto allo studio e la tutela dei minori, il Comune può intervenire sulla base di specifica documentazione prodotta dall'Assistente Sociale anche non tenendo conto di quanto previsto dall'art.23

capo X

asilo nido

art. 25 – DEFINIZIONE

La frequenza all'asilo nido è disciplinata da apposito regolamento. Le tariffe di frequenza, che non coprono il costo totale del servizio, sono stabilite annualmente mediante delibera della Giunta Comunale, relativamente al valore dell'ISEE del nucleo familiare calcolato secondo quanto previsto dall'art. 4 e seguenti del presente regolamento.

art. 26 – TUTELA DEI MINORI

Limitatamente a gravi casi di difficoltà/indigenza sociale, e per tutelare minori in situazioni di disagio, il Comune può intervenire sulla base di specifica documentazione prodotta dall'Assistente Sociale anche non tenendo conto di quanto previsto dall'articolo precedente.

capo XI

controlli

art. 27 – MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

Al controllo delle dichiarazioni sostitutive contenenti dati e informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, correlate alla presentazione di domande tese ad ottenere prestazioni o servizi agevolati, si procederà secondo le modalità di seguito indicate:

a) Controlli a campione su una percentuale di domande pervenute ed attinenti al singolo servizio e/o prestazione agevolata - si procederà ad effettuare a campione nella misura del 5% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione, periodo che si assume sia il singolo esercizio finanziario. Per estrapolare il 5% delle domande suscettibili di controllo a campione si procederà ad estrazione.

b) Controlli puntuali e mirati sulle singole domande - si procederà ad effettuare controlli puntuali e mirati sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente, e segnatamente qualora le dichiarazioni risultino:

- Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- Incongrue rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- Incompatibili rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.

Si provvede ad effettuare accertamenti e controlli mediante varie modalità ai sensi di legge. Si potranno anche utilizzare le modalità di cui all'articolo 43 del T.U. 445/00 o consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 in materia di sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, l'interessato decade dai benefici o agevolazioni ottenute in virtù delle dichiarazioni non veritiere; egli inoltre è tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al doppio dei benefici economici di cui abbia nel frattempo usufruito.

A quanto sopra si provvede mediante determina del responsabile di servizio, subito dopo aver ricevuto notizia dell'avvenuto accertamento di dichiarazione non veritiera.

Nel caso di ISEE presentati ad altri enti, sarà cura del Comune l'invio della documentazione all'ente interessato per gli adempimenti conseguenti.

capo XII *disposizioni diverse*

art. 28 – ASSISTENZA IN CASI PARTICOLARI

Quando l'assistenza economica riconducibile al capo IV del presente regolamento riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è effettuato con la dovuta immediatezza dall'Economo comunale sulla base di una valutazione contingente del bisogno da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 10 del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi e diverse situazioni, l'assistenza economica di cui al presente articolo consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

art. 29- UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza

in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali (L. 196/2003).

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale.

art. 30 – DECORRENZA

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data esecutività della delibera di approvazione.